

Comune di Chianciano Terme
Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la realizzazione di opere di interesse locale, la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
(Provincia di Siena)

*REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE
LOCALE, LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA
CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI*



Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. _____ del _____
Entrato in vigore il _____

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi generali
- Articolo 4 - Cittadini attivi
- Articolo 5 - Patto di collaborazione
- Articolo 6 - Contenuto delle proposte di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 7 - Disposizioni generali
- Articolo 8 - Iter procedurale

CAPO III – REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DI OPERE DI INTERESSE LOCALE

- Articolo 9 - Azioni e interventi di realizzazione e rigenerazione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

- Articolo 10 - Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento
- Articolo 11 - Informazioni sugli immobili e spazi pubblici
- Articolo 12 - Forme di sostegno
- Articolo 13 - Ruolo delle scuole
- Articolo 14 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Articolo 15 - Comunicazione
- Articolo 16 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Articolo 17 - Prevenzione dei rischi
- Articolo 18 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Articolo 19 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 20 - Clausole interpretative

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini attivi (nell'accezione ex art. 2 lettera d) e l'amministrazione per la realizzazione di opere di interesse locale, la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione ed all'art. 189 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione per la realizzazione di opere di interesse locale, per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa, avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti di diritto comune e ove occorra di atti amministrativi, realizza l'amministrazione condivisa che l'amministrazione comunale adotta come propria normale modalità d'azione.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Chianciano Terme che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.
 - b) Opere di interesse locale: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione sociale, economica o tecnica, che complessivamente incida sul miglioramento della qualità della vita nella città. L'apporto del privato può consistere anche in attività di progettazione o co-progettazione di un'opera.
 - c) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
 - d) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.
 - e) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini attivi ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.

- f) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di realizzazione, cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.
- g) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale il Comune di Chianciano Terme e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di realizzazione, cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
- h) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini attivi per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
- i) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
- l) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
- m) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini attivi, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Inclusività e apertura: gli interventi di realizzazione, cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.

- f) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle esigenze di realizzazione, cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
- k) **Prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di realizzazione, cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di realizzazione, cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni associative o sociali, i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento sono sottoscritti dal legale rappresentante o da suo delegato e rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione, la formazione sociale e/ o associativa che assume l'impegno di svolgere interventi di realizzazione, cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.
4. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, ovvero avviare percorsi di valorizzazione degli utenti dei servizi perché diventino risorsa per se stessi e per la propria comunità, secondo modalità concordate con i cittadini attivi.
5. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono inoltre coinvolgere i cittadini già inseriti nell'Ente con strumenti specifici

propri (a titolo di esempio giovani in tirocinio formativo, in servizio civile, in garanzia giovani, lavori di pubblica utilità), oppure cittadini interessati a progetti di volontariato civico, secondo modalità concordate con i cittadini attivi proponenti.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Chianciano Terme e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini dell'attuazione degli interventi di realizzazione, cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare ed in relazione alla complessità degli interventi:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, misurabili attraverso adeguati indicatori;
- b) gli effetti attesi dal patto, misurabili attraverso indicatori di impatto;
- c) le azioni di realizzazione, cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
- d) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- e) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- f) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- g) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
- h) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di realizzazione, cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- j) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Chianciano Terme dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- k) le forme di sostegno messe a disposizione dall'amministrazione comunale, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
- l) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso il sito web comunale;
- m) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;
- n) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- o) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
- p) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati

q) I criteri per la quantificazione di eventuali rimborsi in relazione a quanto previsto dall'art. 12 u.c. ed all'art. 3 comma 1 lett. f).

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di comunicazione dell'intervento realizzato, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento, che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano né forme di sponsorizzazione.

Articolo 6 - Contenuto delle proposte di collaborazione

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa, la rigenerazione e la realizzazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. I cittadini possono realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici ed edifici e realizzare opere di interesse locale.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli;
- garantire ai cittadini proponenti maggior accessibilità nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

3. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco dei beni comuni urbani **che potranno** formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

4. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo e/o comparativo.

Articolo 8 – Iter procedurale

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito nell'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di realizzazione, cura, gestione, rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Nel caso vengano presentate più proposte la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo e/o comparativo.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la proposta di collaborazione viene trasmessa al Comune dal proponente.
4. L'Amministrazione attua adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei servizi pubblici coinvolti. Il Servizio interessato, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, esprime sulla proposta una valutazione rispetto agli aspetti tecnici, trasmette quindi gli atti alla Giunta per una valutazione sull'opportunità e per la conseguente approvazione della collaborazione.
6. Qualora l'Amministrazione ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, ne viene data comunicazione al richiedente illustrandone le motivazioni e /o indicando le integrazioni necessarie per la eventuale riconsiderazione positiva. Nel caso l'esito continui ad essere negativo la proposta viene respinta.
7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile del servizio interessato.
8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DI OPERE DI INTERESSE LOCALE

Articolo 9 - Azioni e interventi di realizzazione e rigenerazione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

1. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
2. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione, alla riqualificazione, alla ristrutturazione di beni immobili ovvero alla realizzazione di opere di interesse locale devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'amministrazione.

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate e del relativo patto di collaborazione, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, la riqualificazione, la ristrutturazione di beni immobili ovvero la realizzazione di opere di interesse locale.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione comunale.
7. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'amministrazione
8. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del soggetto attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, ⁽¹⁾ l'amministrazione può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione della tassa relativa, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune di Chianciano Terme per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento e per l'applicazione della relativa tassa, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

¹ **Art. 24. Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio**

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

- a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, feste, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
 - d) sia data comunicazione preventiva entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa;
 - e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel sito web istituzionale.
4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 si considerano intese alla piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste in materia.
5. Il Comune di Chianciano Terme agevola le iniziative di autofinanziamento volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione, realizzazione o rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani a condizione che rientrino nelle fattispecie indicate al comma 3.
6. Il Comune di Chianciano Terme, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
7. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
8. Il Comune di Chianciano Terme favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 6.

Articolo 11 – Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

- 1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti di conoscenza del patrimonio immobiliare comunale di cui dispone.
- 2. I beni comuni a disposizione per i patti di collaborazione comprenderanno prevalentemente beni in parziale o totale disuso, che non rientrino in progetti, bandi o contratti già predisposti o in via di predisposizione.

Articolo 12 - Forme di sostegno

- 1. Ferme restando le fattispecie di cui all'art. 10, il Comune di Chianciano Terme può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
- 2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a meno che questi interventi economici non derivino dall'attuazione di specifici progetti finanziati con fondi non comunali a favore di particolari categorie di cittadini. L'utilizzo di tali contributi deve essere debitamente rendicontato all'interno del portale web istituzionale.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di realizzazione, cura, rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che il Comune di Chianciano Terme ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di sostegni a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale in stato di degrado o abbandono affinché siano curati e rigenerati;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze ed alla pulizia dei locali;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni e ai lavori;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
- e) l'affiancamento da parte dei dipendenti comunali per l'attuazione della proposta oggetto di patti di collaborazione. L'affiancamento può riguardare l'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva ed alla realizzazione della proposta.
- f) l'affiancamento da parte della struttura nel recupero di risorse esterne, attraverso bandi promossi da altri livelli istituzionali e/o fondazioni bancarie, nonché l'attivazione di campagne di sponsorship e crowdfunding.

Possono, altresì, essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi per la formazione obbligatoria dei cittadini attivi.

Articolo 13 – Ruolo delle Scuole

1. Il Comune di Chianciano Terme promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della Scuola come bene comune.

Articolo 14 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa, realizzazione e rigenerazione dei beni comuni.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 15 - Comunicazione

1. Il Comune di Chianciano Terme, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione, alla realizzazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di patti di collaborazione, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 16 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicata in apposita pagina del sito web istituzionale, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. Il Comune di Chianciano Terme si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa, la realizzazione e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, risultano adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del patto di collaborazione, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 18 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le attività oggetto del patto di collaborazione, concordate tra l'amministrazione e i cittadini, e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
3. Il Comune di Chianciano Terme resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 19 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i

cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.